
Aziende ticinesi sui cantieri di Expo: come fare?

Schede riassuntive della Guida per le imprese 'La partecipazione agli appalti pubblici in Italia' (Avv. Roberto Damonte).

Piattaforma MITI Expo 2015
Palazzo delle Orsoline - 6501 Bellinzona
Tel: 091 814 31 95 / 97, E-mail: expo2015@ti.ch
Bellinzona, 13.11.2013



Indice

1. INTRODUZIONE.....	1
2. COME PARTECIPARE ALLA COSTRUZIONE DEL PADIGLIONE SVIZZERO? 2	
3. COME PARTECIPARE ALLA COSTRUZIONE DEI PADIGLIONI DELLE ALTRE NAZIONI?	3
4. COME PARTECIPARE AGLI APPALTI PUBBLICI INDETTI DIRETTAMENTE DALLA SOCIETÀ EXPO?	4
4.1 REQUISITI GENERALI	4
4.1.1 Documentazione da produrre.....	4
4.2 PER GLI APPALTI DI LAVORI	8
4.2.1 Requisiti speciali.....	8
4.2.2 Documenti da produrre per appalti superiori a 150.000 Euro:.....	8
4.2.3 Documenti da produrre per appalti uguali o inferiori a 150.000 Euro.....	9
4.3 PER GLI APPALTI DI SERVIZI E DI FORNITURA	10
4.4 PROCEDIMENTO DI APPALTO	10
4.5 LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI APPALTO.....	11
5. CONCLUSIONE	14

I. INTRODUZIONE

I cantieri di Expo Milano 2015 sono un'occasione di business unica per le aziende ticinesi. Il diritto che regola i lavori di costruzione di un'Esposizione Universale, presenta caratteristiche peculiari, che semplificano le imprese non italiane ad operare sui cantieri del sito per quanto attiene la costruzione dei propri Padiglioni nazionali. Occorre suddividere in tre categorie principali le opportunità di lavoro per le aziende ticinesi sul cantiere di Expo: La costruzione del Padiglione Svizzero, i lavori di costruzione dei padiglioni delle altre 132 nazioni partecipanti e, in generale, agli appalti pubblici legati all'evento.

Si consiglia di consultare regolarmente il sito internet della Società Expo, sul quale vengono regolarmente inseriti i nuovi bandi di gara (www.expo2015.org).

2. Come partecipare alla costruzione del Padiglione Svizzero?

I lavori di costruzione che riguarderanno l'area sulla quale sorgerà la struttura della Confederazione, non sottostanno alla normativa italiana in materia di appalti pubblici. Ne consegue un grande vantaggio in termini burocratici per le aziende ticinesi che volessero partecipare alla realizzazione dell'infrastruttura, in quanto, a livello giuridico, a valere non è il diritto italiano, bensì quello svizzero¹.

Ogni azienda (Partecipante 'ufficiale' o 'non ufficiale') che lavorerà sul cantiere di Rho-Però, dovrà tuttavia sottoscrivere un'assicurazione obbligatoria contro terzi, sollevando il Governo italiano, l'Organizzatore e il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015, da ogni responsabilità derivante da qualsiasi azione, ricorso o altra domanda contro il Governo italiano per danni provocati da persone o cose. Le aziende ticinesi che parteciperanno alla costruzione del padiglione dovranno altresì tener conto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza nei cantieri Expo 2015².

A febbraio 2014 si conoscerà il nome dell'impresa generale che riceverà il mandato per la costruzione del Padiglione svizzero progettato dallo studio d'architettura "Netwer.ch" (www.netwer.ch). Il nome sarà pubblicato su www.simap.ch. L'impresa generale aggiudicherà autonomamente gli eventuali lavori ad altre ditte.

Le aziende ticinesi interessate ai lavori di subappalto sono invitate a prendere contatto direttamente con le quattro ditte scelte nella fase finale della selezione dell'impresa generale che costruirà il Padiglione svizzero (SIMAP, numero pubblicazione 788095). Le quattro ditte in questione sono le seguenti:

- Nüssli Schweiz AG, Hüttwilen, Svizzera
- Implenia Svizzera, Lugano-Breganzona, Svizzera
- Società Italiana per condotte d'Acqua Spa, Roma, Italia
- Bodino Engineering, Torino, Italia

Approfondimenti sulla tematica sono disponibili a pagina 17 della *Guida per gli operatori economici stabiliti in Svizzera*, redatta dall'Avv. Roberto Damonte.

¹ (cfr. art. 18 Convenzione concernente le esposizioni internazionali, Parigi 22.11.1928).

² Vedere allegato 7.

3. Come partecipare alla costruzione dei padiglioni delle altre nazioni?

La partecipazione delle aziende ticinesi alla costruzione dei Padiglioni delle altre nazioni aderenti a Expo Milano 2015 (esclusi i casi nei quali i singoli Governi abbiano dato mandato di costruzione alla Società Expo) sottostà al diritto di ciascuno stato partecipante (cfr. art. 18 Convenzione concernente le esposizioni internazionali, Parigi 22.II.1928). Tuttavia, come già visto nel capitolo precedente per quanto attiene il Padiglione elvetico, dovranno essere rispettate alcune disposizioni di fonte convenzionale o comunque emanate dall'Organizzatore di Expo 2015.

Ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Bureau International Des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015 *“Ogni Partecipante Ufficiale e Non Ufficiale dovrà sottoscrivere l'assicurazione obbligatoria contro terzi sollevando il Governo italiano, l'Organizzatore e il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 da ogni responsabilità derivante da qualsiasi azione, ricorso o altra domanda contro il Governo italiano per danni provocati a persone e cose durante l'Expo Milano 2015”*;

Inoltre, come già segnalato nel punto precedente, si ritiene che alcune specifiche disposizioni di ordine pubblico debbano essere seguite anche nell'attività di costruzione del proprio spazio espositivo, in particolare, le norme in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza dei lavoratori³. Per quanto invece attiene la realizzazione dei padiglioni per la costruzione dei quali è stata incaricata dai singoli Governi la Società Expo S.p.A., si rende obbligatoria l'applicazione della normativa degli appalti prevista dall'ordinamento italiano (che verrà presentata nel prossimo capitolo).

Approfondimenti sulla tematica sono disponibili al punto 5. della *Guida per gli operatori economici stabiliti in Svizzera*, redatta dall'Avv. Roberto Damonte.

³ di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Linee di indirizzo tecniche per la promozione della sicurezza nei cantieri Expo 2015 - allegato 7.

4. Come partecipare agli appalti pubblici indetti direttamente dalla Società Expo?

La normativa italiana in materia è molto complessa; questo non deve però scoraggiare le imprese ticinesi interessate a partecipare agli appalti pubblici italiani. La complessità della disciplina, infatti, è finalizzata a garantire la massima trasparenza della procedura ed il principio della libera concorrenza.

4.1 Requisiti generali

Per poter partecipare a qualsivoglia appalto in Italia, occorre essere in possesso dei cosiddetti “requisiti generali”⁴. Questi requisiti escludono dalla partecipazione agli appalti pubblici le aziende che hanno maturato delle problematiche in materia economico-fiscale, giuridica ed etica. Per i dettagli si rimanda al punto 2.1. della Guida per gli operatori economici stabiliti in Svizzera (*La partecipazione agli appalti pubblici in Italia*).

4.1.1 Documentazione da produrre

1. Certificato dell'Ufficiale dei fallimenti competente per la sede in cui è ubicata l'impresa, il quale deve attestare che la medesima non è in situazione di fallimento o in altre procedure concorsuali e che neppure è stata intrapresa una di tali procedure;

Contatti:

Bellinzona:	Via G. Guisan 3, 6500 Bellinzona, tel. +41 91 821 52 00
Blenio:	Palazzo Pretorio, 6716 Acquarossa, tel. +41 91 816 37 21
Leventina:	Palazzo Pretorio, 6760 Faido, tel. +41 91 875 35 51
Locarno:	Via della Posta 9, 6601 Locarno, tel. +41 91 816 11 11
Lugano:	Via al fiume 7, 6900 Lugano, tel. +41 91 815 25 11
Mendrisio	Via Pollini 29, 6850 Mendrisio, tel. +41 91 816 45 51
Riviera	Via Lucomagno 19, 6710 Biasca, tel. +41 91 816 30 61
Vallemaggia	Palazzo Pretorio, 6675 Cevio, tel. +41 91 816 19 21

⁴ art 38⁴ del d.lgs. n. 163/06.

2. Certificato del casellario giudiziale per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b e c, inclusi i soggetti cessati da non più di un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara (lett. b e c), vedere *Guida per gli appalti pubblici in Italia*.

Tale certificato è da richiedere agli uffici esecuzioni e fallimenti visti al punto 1.

3. Visura della Camera di Commercio attestante l'assenza di intestazioni fiduciarie (lett. d).

Contattare l'Ufficio del registro di Commercio, Via Tognola 7, 6710 Biasca, tel. +41 91 816 29 81

4. Certificato della Commissione sugli appalti pubblici Confederazione/Cantoni attestante l'assenza di gravi infrazioni accertate delle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro (lett. e);

Contattare la Segreteria di Stato all'economia (SECO), Holzikofenweg 36, 3003 Berna, tel. 031/3240853

5. Si propende che sia resa una dichiarazione secondo le formalità di cui al precitato art. 38, comma 5 d.lgs. n. 163/06, con la quale si attesti che *“l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; né ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale presso altra stazione appaltante, non sussistendo certificazione rilasciabile da ente pubblico elvetico attestante quanto dichiarato”*;

Tale dichiarazione può essere rilasciata di proprio pugno dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, previa allegazione di documento di riconoscimento in corso di validità.

6. Certificato del Dipartimento delle finanze e dell'economia del proprio Cantone che attesti che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (lett. g);

Contattare la Divisione delle Contribuzioni, Via S.Francini 6, 6500 Bellinzona. Tel. +41 91 814 39 58.

7. Si propende che sia resa una dichiarazione secondo le formalità di cui al precitato art. 38, comma 5 d.lgs. n. 163/06, con la quale si attesti che *“l'impresa non ha mai presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, non sussistendo certificazione rilasciabile da ente pubblico elvetico attestante quanto dichiarato”*;

Tale dichiarazione può essere rilasciata di proprio pugno dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, previa allegazione di documento di riconoscimento in corso di validità.

8. Certificato dell'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS) il quale attesti che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (lett. i);

Documento ottenibile presso l'Ufficio Federale delle Assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003, Berna, tel. +41 31 322 90 11.

9. Si propende che sia resa una dichiarazione secondo le modalità di cui all'art. 38, comma 5 d.lgs. n. 163/06, con la quale si affermi che *“l'impresa è in regola con la normativa elvetica in materia di assunzione di personale disabile, non sussistendo certificazione rilasciabile da ente pubblico elvetico attestante quanto dichiarato”*;

Tale dichiarazione può essere rilasciata di proprio pugno dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, previa allegazione di documento di riconoscimento in corso di validità.

10. Certificato del casellario giudiziale relativo alla ragione sociale dell'impresa unitamente ad una dichiarazione sempre resa ai sensi dell'art. 38, comma 5 d.lgs. n. 163/06, con la quale si attesti che *“l'impresa non è destinataria di alcun provvedimento interdittivo, non sussistendo certificazione rilasciabile da ente pubblico elvetico comprovante quanto dichiarato diversa dal casellario giudiziale”* (lett. m);

Tale dichiarazione può essere rilasciata di proprio pugno dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, previa allegazione di documento di riconoscimento in corso di validità.

11. Si propende che sia resa una dichiarazione secondo le formalità di cui al precitato art. 38, comma 5 d.lgs. n. 163/06, con la quale si attesti che *“l'impresa non ha mai dichiarato falsamente o prodotto falsa dichiarazione, non sussistendo né un sistema SOA in Svizzera, né una certificazione rilasciabile da ente pubblico elvetico attestante quanto dichiarato”*;

Tale dichiarazione può essere rilasciata di proprio pugno dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, previa allegazione di documento di riconoscimento in corso di validità.

12. Si propende che sia resa una dichiarazione secondo le formalità di cui al precitato art. 38, comma 5 d.lgs. n. 163/06, con la quale, da parte di ciascuno dei soggetti di cui alle lett. b) e c), (ossia del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) si attesti di *“non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13*

maggio 1991, n. 152, non sussistendo né un sistema SOA in Svizzera, né una certificazione rilasciabile da ente pubblico elvetico altrimenti comprovante quanto dichiarato”.

Tale dichiarazione può essere rilasciata di proprio pugno dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, previa allegazione di documento di riconoscimento in corso di validità.

13. In merito al requisito di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. italiano o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, si ritiene che sia sufficiente una mera dichiarazione, non trattandosi tecnicamente di un'autocertificazione, bensì di una mera dichiarazione.

Tale dichiarazione può essere rilasciata di proprio pugno dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, previa allegazione di documento di riconoscimento in corso di validità.

Questa documentazione, se redatta in lingua italiana dovrà recare soltanto l'Apostille, che consiste in una certificazione che convalida, per l'uso internazionale, l'autenticità di un documento pubblico.

Tale certificazione è ottenibile contattando la Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino all'indirizzo:

Cancelleria dello Stato
Ufficio legalizzazioni
Residenza governativa
6500 Bellinzona
Telefono: +41 91 814 43 88

Per rendere le dichiarazioni è opportuno utilizzare, per quanto possibile, i modelli di dichiarazione resi disponibili per ciascuna gara di Expo 2015, riportando le informazioni della modulistica medesima. Si ricorda che le dichiarazioni di cui sopra possono, infatti, essere tutte contenute in uno stesso documento.

Per approfondimenti si rimanda al punto 2.1, pag. 2, della *Guida per gli operatori economici stabiliti in Svizzera: La partecipazione agli appalti pubblici in Italia*”.

Qualora l'atto fosse scritto in lingua non italiana, dovrà altresì essere allegata una traduzione in lingua italiana. Questa dovrà essere certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare (ovvero da un traduttore ufficiale); e conforme al testo straniero.

4.2 Per gli appalti di lavori

4.2.1 Requisiti speciali

I requisiti speciali si suddividono in due categorie. Quelli per i lavori pubblici per importi a base di gara superiore a 150.000 Euro, e quelli di valore uguale o inferiore a questo importo.

4.2.2 Documenti da produrre per appalti superiori a 150.000 Euro:

Nell'ambito degli appalti di lavori pubblici d'importo superiore a 150.000 Euroⁱ è richiesto per le imprese stabilite in Italia la cd. «attestazione SOA»ⁱⁱ, che viene rilasciata dalle Società Organismi di Attestazione a seguito di un'approfondita istruttoria nella quale l'impresa deve dimostrare di aver acquisito le capacità e le esperienze necessarie per realizzare le tipologie di opere per le quali s'intende conseguire l'attestazione medesima (per i dettagli vedere punto 2.2.1. della *Guida per gli operatori economici stabiliti in Svizzera*).

- a) Almeno due referenze bancarie;
- b) Ultimo bilancio approvato, depositato e riclassificato secondo le direttive europee (ove applicabile);
- c) Dichiarazione IVA annuale;
- d) Documentazione comprovante:
 - L'esecuzione di lavori (di qualsiasi genere) non inferiore alla somma della classifiche complessivamente richieste per le categorie nelle quali si compone l'opera (vedi punti XIV e XV dell'Appendice);
 - L'esecuzione di lavori analoghi non inferiori al 90% della corrispondente classifica;
 - L'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria inclusa nell'appalto, di importo non inferiore al 40% per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% per cento dell'importo della qualificazione richiesta (per ciascuno lavoro dovrà essere prodotta copia del contratto e dal certificato di esecuzione lavoro o documento equipollente come, ad esempio, la/e ricevuta/e di pagamento);

- e) Dichiarazione dei redditi e libro dei cespiti corredata dalla certificazione relativa alla quota riferita all'attrezzatura tecnica.

A tale documentazione dovrà essere unita dichiarazione di questo tenore:

“Nell’ordinamento giuridico svizzero non è previsto un sistema generale di qualificazione delle imprese, per cui si producono i seguenti documenti a comprova della capacità economico-finanziaria e tecnico professionale richiesti dalla lex specialis: ...”.

L'elenco delle SOA è pubblicato all'indirizzo internet:

<http://elencosoa.avcp.it/public/>

Pertanto, per quanto attiene gli appalti di lavori, è opportuno che l'impresa compia attentamente una valutazione preliminare consistente nell'opportunità di chiedere l'attestazione SOA presso una delle società che svolgono detto servizio, atteso che la documentazione da produrre in sede di partecipazione di una singola gara è pressoché la medesima di quella che dovrebbe essere presentata per conseguire l'attestazione, senonché quest'ultima non vale per la singola gara, bensì per tutte le gare indette in Italia durante tutto il tempo di efficacia dell'attestazione, pari a cinque anni (rinnovabili).

Per gli appalti superiori ai 150.000 Euro, si rende necessaria anche l'acquisizione della documentazione antimafia, costituita – a seconda della fattispecie di contratto – dalla comunicazione antimafia oppure dall'informazione antimafia.

Si veda il punto 4. della *Guida per gli operatori economici stabiliti in Svizzera: La partecipazione agli appalti pubblici in Italia*”.

4.2.3 Documenti da produrre per appalti uguali o inferiori a 150.000 Euro

Per questo tipo di appalti, viene chiesto alle imprese partecipanti di dimostrare il permesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

La documentazione a comprova del possesso dei precitati requisiti andrà dichiarata in sede di domanda di partecipazione e prodotta in originale oppure in copia dichiarata conforme all'originale con l'apostille e, ove non in lingua italiana, con la traduzione giurata.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisitiⁱⁱⁱ.

4.3 Per gli appalti di servizi e di fornitura

Per quanto attiene gli appalti di servizi e di fornitura, sono richiesti requisiti d'idoneità professionale e requisiti speciali. Il Codice dei contratti pubblici nell'ambito degli appalti di servizi o di fornitura, prescrive che le Stazioni appaltanti abbiano facoltà di chiedere ulteriori requisiti rispetto a quelli generali di cui all'art. 38 ossia:

- a) requisiti di idoneità tecnico professionale (art. 39^{iv}).
- b) requisiti speciali, a loro volta suddivisi in:
 - b.1) requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41^v).
 - b.2) requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42^{vi}).

Al punto 2.2.3. della *Guida per gli operatori economici stabiliti in Svizzera*, sono illustrati esempi di requisiti che potrebbero essere chiesti dai bandi di gara.

4.4 Procedimento di appalto

Riguardo agli appalti pubblici in Italia esistono, a grandi linee, due tipi di procedure: la 'procedura aperta' e la 'procedura negoziata'. Nel primo caso viene pubblicato un bando al quale tutti gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti richiesti, possono concorrere presentando domanda di partecipazione. Nella procedura negoziata invece si viene invitati a presentare la domanda di partecipazione direttamente dalla stazione appaltante^{vii}.

Expo 2015 S.p.A. ha costituito degli albi fornitori dai quali attingere di volta in volta, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.

Per iscriversi è necessario un codice fiscale, ottenibile tramite l'Agenzia delle entrate della Repubblica italiana. L'attribuzione del codice fiscale ai cittadini stranieri che presentano domanda di ingresso nel territorio agli sportelli unici per l'immigrazione, per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare, viene effettuata dagli stessi sportelli attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria. Al momento della convocazione allo sportello, il cittadino riceve anche il certificato di attribuzione del codice fiscale. Le questure, tramite collegamento telematico con l'Anagrafe tributaria, attribuiscono il codice fiscale ai cittadini stranieri che ne sono sprovvisti e richiedono il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno⁵.

⁵ Si rinvia a:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Codice+fiscale+e+tessera+sanitaria/Codice+fiscale+modello+AA5_6/Scheda+Info+CF+AA5_6/

4.5 Le fasi del procedimento di appalto

I - Pubblicazione del bando (o ricevimento lettera di invito).

La pagina del sito di Expo 2015 S.p.A. dedicata ad appalti e gare, attraverso al quale è possibile iscriversi anche all'albo fornitori, è la seguente:

<http://www.expo2015.org/gare-e-appalti>

La pagina è organizzata nel modo seguente:

- a) Una prima parte denominata “*Opportunità per le imprese*” dalla quale si accede:
 - all'elenco (costantemente aggiornato) delle tipologie di merci e/o servizi che saranno oggetto di acquisizione nel prossimo futuro (allegato 1);
 - agli avvisi di preinformazione per gli appalti di valore più consistenti (forniture e servizi di valore superiore a 750.000€ e lavori di valore superiore a 5.000.000€)^{viii};
- b) dopodiché si trova una seconda parte denominata “*Gare per via telematica*” (cd. «public E-procurement»), riguardante le procedure telematiche per accedere alle quali è indispensabile effettuare preliminarmente la procedura (anch'essa telematica) di registrazione nell'albo dei fornitori (ARCA) della Regione Lombardia. Tale iscrizione consente la partecipazione agli appalti non soltanto di Expo 2015 ma, altresì, della centrale acquisti della Regione Lombardia, utilizzata da moltissime altre stazioni appaltanti (allegato 2). Si tratta solitamente di gare per importi non superiori a 200.000€. Dunque, da tale pagina è possibile:
 - effettuare l'iscrizione all'Albo Fornitori di Expo 2015;
 - accedere al data base di ARCA per conoscere le procedure di acquisizione attive;
 - accedere all'elenco delle principali gare telematiche attive degli appalti d'importo superiore alla soglia comunitaria;
- c) un terza parte denominata “*Gare tradizionali*” che contiene l'elenco della gare non telematiche con la documentazione scaricabile (bando, capitolato, modulistica, ecc...);
- d) infine, un'area di documentazione che dalla quale si accede, tra l'altro, al Codice Etico di Expo 2015.

2 - Domanda scritta:

Dopo aver individuato la procedura d'interesse è necessario leggere con attenzione i requisiti generali (che sono gli stessi per tutte le procedure) e quelli speciali richiesti dal bando e dal disciplina di gara;

Nel caso in cui si ritiene di possedere questi requisiti è opportuno utilizzare la modulistica di Expo scaricabile dal sito per la relativa gara e, con l'ausilio del Consolato, redigere la documentazione di gara. Questa documentazione, una volta sottoscritta, va inserita copia dei documenti di riconoscimento, dell'eventuale ricevuta di versamento del contributo

all'AVCP (Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici). Il tutto va poi inviato entro il termine fissato nel bando o nella lettera d'invito⁶.

In tale domanda dev'essere dichiarato il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal bando di gara/disciplinare di gara o dalla lettera d'invito (vedi sopra lett. 3.A).

Generalmente la stazione appaltante allega al bando di gara o alla lettera d'invito la modulistica da utilizzarsi per la partecipazione alla procedura (l'utilizzo della modulistica non è tuttavia mai obbligatoria).

I documenti richiesti sono generalmente i seguenti e devono essere presentati in buste chiuse separate e sigillate poste all'interno di un plico più grande, pur'esso sigillato:

- La domanda di partecipazione che reca le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti.
- L'offerta economica, oppure, nel caso in cui criterio di selezione fosse quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche l'offerta tecnica (in busta separata dall'offerta economica).

3 - Valutazione:

Una volta chiusi i termini per la presentazione delle domande, la Stazione appaltante, tramite il responsabile unico del procedimento oppure della Commissione di gara, procede alla verifica formale della documentazione.

I criteri di aggiudicazione negli appalti sono due, il prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel primo caso si tiene conto esclusivamente del prezzo (vince chi offre il ribasso percentuale maggiore); il secondo caso invece, tenendo conto degli aspetti qualitativi dell'offerta, prevede che a vincere sia l'impresa che consegue complessivamente più punti, sommando quelli attribuiti per il ribasso percentuale offerto in relazione all'offerta economica e quelli attribuiti per l'offerta tecnica).

4 - Aggiudicazione:

In seduta riservata vengono compiute le valutazioni proprie dell'Autorità che presiede la gara dopodiché, in seduta pubblica, viene dichiarata l'impresa aggiudicataria (aggiudicazione provvisoria). Si procede, quindi, all'aggiudicazione definitiva. La stazione appaltante accerterà poi se i requisiti semplicemente autocertificati in sede di presentazione della domanda di partecipazione, siano effettivamente esistenti in capo all'impresa aggiudicataria.

⁶ Si allega (allegato n. 6), a titolo meramente indicativo e didascalico, un disciplinare di gara relativo ad un appalto di lavori. Il testo è stato commentato a margine allo scopo di chiarire alcuni passaggi della procedura e della documentazione necessaria, fermo restando che le disposizioni ivi contenute potranno in parte cambiare nel caso di appalti di altra tipologia (ad esempio nel caso di appalti di servizi o di forniture).

5 - Stipulazione del contratto:

Nel caso in cui i controlli siano superati (ossia divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva), viene stipulato il contratto e si procede alla sua esecuzione.

Per approfondimenti si veda il punto 2.3.4 della *Guida per gli operatori economici stabiliti in Svizzera*.

5. Conclusione

Il Consolato di Svizzera a Milano, lo Swiss Business Hub Italy di Milano e la Camera di Commercio Svizzera in Italia, con il proprio pool of experts, sono a disposizione degli imprenditori ticinesi che necessitassero di assistenza nelle procedure burocratiche per la partecipazione ai lavori sul sito di Expo Milano 2015.

Consolato generale di Svizzera a Milano
Via Palestro 2,
20121 Milano MI
Tel: +39 02 77 79 161

Camera di Commercio Svizzera in Italia
C/O Centro Svizzero, Via Palestro 2
20121 Milano
Tel: +39 02 76 32 03 40
ufficiogale@ccsi.it

Swiss Business Hub Italia
Via Palestro 2,
20121 Milano MI
Tel. +39 02 77 79 16 41

Nota:

Questo documento integra e non sostituisce la *Guida per gli operatori economici stabiliti in Svizzera: La partecipazione agli appalti pubblici in Italia*, redatta dall'Avv. Roberto Damonte.

ⁱ Nell'ambito degli appalti il valore di gara è determinato dall'importo iniziale di gara (soggetto a ribasso) esclusa l'IVA.

ⁱⁱ L'art. 63 (Sistema di qualità aziendale) d.P.R. n. 207/2010 stabilisce che "1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 70, comma 7".

Per le imprese non italiane vige il disposto dell'art. 47, comma 2 d.lgs. n. 163/06 "Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5".

5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA)."

ⁱⁱⁱ Ai sensi dell'art. 90, comma 2 d.P.R. n. 207/2010 "Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti".

^{iv} L'art. 39 (requisiti di idoneità professionale) d.lgs. n. 163/06 recita che "1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.

2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi".

^v L'art. 41 (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi) stabilisce che "1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c)".

^{vi} L'art. 42 (Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi) prescrive che "1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;

l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;

m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11.

4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi".

^{vii} In realtà esiste anche una terza procedura, detta «ristretta» in cui ad un bando, le imprese che hanno presentato domanda di partecipazione, sono selezionate per la partecipazione ad una successiva procedura negoziata ad invito.

^{viii} L'art. 67 d.lgs. n. 163/06 disciplina nel dettaglio dell'avviso di preinformazione.